



PROFESSIONE INGEGNERE

NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ANCONA

► **BONUS EDIZLIZI**

Agevolazioni a due aliquote. Scattano i tetti alle detrazioni

► **APPALTI**

Dall'anticipazione al collaudo: le novità del correttivo per la fase esecutiva

► **CASE GREEN**

I primi obiettivi della direttiva partono già dal 2025. Ecco cosa cambia





ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ANCONA

CONTENUTI

RUBRICHE

IL COMMENTO

Appalti, ricorsi al buio senza un chiarimento sui termini per impugnare 4

LA PAROLA CHIAVE

Accordo bonario 6

NEWS E APPROFONDIMENTI

LEGGE DI BILANCIO

Manovra 2025, le nuove detrazioni fiscali per quoziente familiare e reddito 10

Agevolazioni a due aliquote. Scattano i tetti alle detrazioni 12

Aliquota al 65% solo se i titoli sono stati presentati entro il 15 ottobre 14

Limite di spesa unico cumulativo per finestre, cappotti e tetti 16

Il Governo ora ipotizza finanziamenti verdi 18

APPALTI

Dall'anticipazione al collaudo: le novità del Correttivo per la fase esecutiva 20

Illegittimo richiedere il progetto esecutivo con l'offerta in un appalto integrato 25

EDILIZIA E URBANISTICA

Sisma Centro Italia, finora erogati alle imprese 5,13 miliardi per la ricostruzione privata 27

Paesaggio, silenzio-rigetto a partire dal parere della Soprintendenza 30

EFFICIENZA ENERGETICA

Case green, i primi obiettivi della direttiva partono già dal 2025. Ecco cosa cambia 32

Newsletter realizzata da
24 ORE Professionale
in collaborazione con
Ordine degli Ingegneri di Ancona

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Paola Furno

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione: 25 novembre 2024

24ORE
PROFESSIONALE

CONTENUTI

SICUREZZA SUL LAVORO

Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto 34

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Patto Verde, otto proposte per la nuova legislatura Ue 36

DIGITALIZZAZIONE

Regolamento su intelligenza artificiale e direttiva Due Diligence: a chi compete la valutazione dei rischi? 39

Analisi dei documenti, previsione di consumi e manutenzione: l'AI in aiuto dei project manager 45

L'ESPERTO RISPONDE 47





Il commento

Appalti, ricorsi al buio senza un chiarimento sui termini per impugnare

Sul termine per l'impugnazione degli atti si gioca un profilo delicatissimo, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale. E il Codice del 2023 ha complicato le cose

di **Miriam Allena e Francesco Goisis***

Uno dei temi in concreto più rilevanti del contenzioso appalti è, probabilmente, quello del termine per l'impugnazione. In particolare, ci si chiede da che giorno inizino a decorrere i 30 per proporre ricorso (negli appalti il termine classico di 60 giorni è infatti abbreviato a 30 giorni per rispondere alle esigenze del settore). Si gioca qui un profilo delicatissimo, quello dell'effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost., ma anche, sul piano europeo, direttiva 89/665/CEE sui ricorsi in materia di appalti). Ebbene, il Codice del 2023 ha complicato le cose. Infatti, almeno a partire dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 luglio 2020, n. 12, si era consolidata nella prassi la tesi della c.d. "dilazione temporale": in sostanza, salvo che per i vizi desumibili da documenti già pubblici, il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere finché la stazione appaltante non avesse messo a disposizione, a chi li chiedeva in tempi ragionevolmente

brevi, i documenti necessari per comprendere l'esistenza di una illegittimità. Così, per es., le amministrazioni dovevano mettere a disposizione le offerte avversarie, i verbali di gara, ecc., e solo da quel momento decorreva il termine per proporre ricorso.

Oggi, invece, l'art. 36, co. 9, del Codice del 2023 prevede una regola apparentemente diversa, statuendo che il termine per impugnare "decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90", ossia, dalla comunicazione di esclusione o da quella di aggiudicazione. L'uso dell'avverbio "comunque" sembrerebbe suggerire un termine "secco", che decorre sempre dalla comunicazione di (esclusione o di) aggiudicazione, senza che rilevi l'effettiva messa a disposizione dei documenti necessari per individuare le censure proponibili contro l'esito di una gara. Se fosse così, però, le imprese sarebbero chiamate a proporre dei "ricorsi al buio" e, poi, eventualmente, a proporre dei motivi aggiunti di ricorso a seguito del-

la messa a disposizione dei documenti di gara (entro 30 giorni da tale messa a disposizione). Un assetto, questo, capace di scoraggiare i ricorsi (dato anche l'elevato costo del contributo unificato) e che, non a caso, è stato di recente censurato dalla Corte di giustizia. Secondo i giudici dell'Unione europea, difatti, il termine per proporre ricorso «deve decorrere solo dal momento in cui il ricorrente ha accesso a tutte le informazioni qualificate a torto come riservate» (così, da ultimo, Grande Sezione, 17 novembre 2022, in causa C 54/21).

Come era facile prevedere, l'ambiguità normativa si è già tradotta in incertezze giurisprudenziali: e infatti, ad es., secondo il Tar Lazio (sentenza 1 luglio 2024, n. 13225) il termine per la notificazione del ricorso principale decorre anche senza messa a disposizione dei documenti di gara. Un tale approccio, però, rischia di incentivare pratiche dilatorie da parte delle stazioni appaltanti, che rallentino (o omettano) la pubblicazione dei documenti di gara, proprio al fine di ostacolare la tutela giurisdizionale. Ben più condivisibile la opposta, recentissima, lettura della V Sezione del Consiglio di Stato (sentenze 15 ottobre 2024, nn. 8352 e 8257), se-

condo cui il termine decorre solo dal giorno «in cui l'interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono», anche perché, altrimenti, verrebbe frustrata «L'esigenza di evitare la proposizione di ricorsi al buio, nell'interesse del privato all'esercizio consapevole del diritto di azione ma anche di quello oggettivo dell'ordinamento a non gravare la struttura giudiziaria di iniziative processuali non supportate dalle informazioni necessarie». Tutto risolto, dunque? In realtà, no. Formalmente le sentenze del Consiglio di Stato non vincolano i Tribunali amministrativi regionali, né successive pronunce dello stesso Consiglio di Stato. Sicché, servirebbe in effetti un chiarimento nel correttivo al Codice appalti (il cui schema è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 ottobre scorso): ciò, per evitare il rischio che si affermi una giurisprudenza in contrasto con gli obblighi europei ma, soprattutto, per dare certezza agli operatori e ai loro legali. Occorre assolutamente evitare che (ulteriori) ambiguità giurisprudenziali gravino sulle imprese. ■

(*) *Osservatorio appalti pubblici e sostenibilità, Università Bocconi*

Accordo bonario



di **Giuseppe De Carlo**, Avvocato - Responsabile del Dipartimento di Infrastrutture e Trasporti Studio Legale Morri Rossetti



Il nuovo Codice prevede, in linea di continuità con la disciplina previgente, degli strumenti di alternative dispute resolution (ADR) per ridurre il contenzioso giurisdizionale nella materia dei contratti pubblici, tra i quali rientra anche l'accordo bonario. Si tratta di un rimedio volto a scongiurare l'insorgenza di una lite, o a comporre in via stragiudiziale le contestazioni insorte tra le parti durante l'esecuzione del contratto. Quindi, l'accordo bonario, in quanto rimedio attivabile a valle della stipulazione del contratto, rappresenta un rimedio alternativo alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel dettaglio, l'accordo bonario mira a pre-

venire le controversie che traggono origine dalle riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori (o negli appositi documenti contabili, in caso di servizi e forniture). Infatti, l'appaltatore che intende sollevare contestazioni in merito a vicende dalle quali discendono maggiori costi di realizzazione dell'opera è tenuto a sottoscrivere il registro di contabilità "con riserva", al fine di evitare che il credito vantato nei confronti della stazione appaltante si consolidi nella misura contabilizzata. Allo stesso tempo, la sottoscrizione "con riserva" consente all'appaltatore di azionare in un momento successivo le pretese di maggiori corrispettivi.

L'accordo bonario trova applicazione a tutti i tipi di contratto (lavori, servizi e forniture): la disciplina dell'istituto è contenuta nell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, specificamente dedicato ai lavori pubblici, mentre l'articolo 211 ne estende l'applicazione ai servizi e alle forniture nei limiti della compatibilità.

L'articolo 210 ricalca l'articolo 205 del Codice precedente, eccetto che per la previsione del termine decadenziale di 60 giorni concesso all'appaltatore per l'instaurazione del giudizio in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario, ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione della proposta medesima (art. 205, comma 6-bis, D.Lgs. 50/2016). Secondo la nuova disciplina dell'accordo bonario, dunque, non essendo più previsto un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione giurisdizionale, si applicano i termini generali in materia di prescrizione.

L'attivazione dell'accordo bonario è subordinata all'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore in una misura compresa tra il 5% e il 15% dell'importo del contratto. Il comma 2 dell'art. 210 sancisce il principio di omnicomprensività dell'accordo bonario, in quanto il relativo procedimento riguarda tutte le riserve iscritte dall'appaltatore fino al momento del suo avvio e attrae a sé le eventuali successive riserve, fermo rimanendo il limite quantitativo del 15% dell'importo contrattuale.

È posto anche un limite qualitativo all'attivazione dell'accordo bonario, legato alla natura delle pretese che possono iscriversi a titolo di riserva sul registro di contabilità. Sempre il comma 2 esclude dall'applicazione dell'accordo bonario gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica a opera della stazione appaltante, così come sono da ritenersi escluse tutte quelle contestazioni che non costituiscono riserve perché estranee all'ogget-

to dell'appalto e agli obblighi contrattuali, oppure aventi a oggetto pretese di natura risarcitoria (art. 7, comma 1, dell'allegato II.14).

Perimetrato l'ambito oggettivo dell'istituto, l'articolo 210 descrive ai restanti commi (da 3 a 6) le modalità e i tempi di svolgimento della procedura di accordo bonario.

Le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere trasmesse dal direttore dei lavori al responsabile unico del progetto (RUP), unitamente a una relazione riservata in cui il direttore dei lavori valuta l'accogliabilità o meno delle riserve nell'interesse della stazione appaltante, nonché alla luce del reale andamento dell'appalto (art. 210, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023).

La valutazione preliminare sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, finalizzata a verificare il rispetto del limite massimo del 15% dell'importo contrattuale, è affidata al RUP (art. 210, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023).

Nei 15 giorni successivi all'acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una rosa di cinque esperti per la formulazione della proposta di accordo bonario. Il RUP e l'appaltatore scelgono di comune accordo l'esperto che formulerà la proposta; in caso di mancato accordo, l'esperto sarà nominato direttamente dalla Camera arbitrale. L'esperto è tenuto a sottoporre alle parti una proposta di accordo entro 90 giorni dalla nomina.

In alternativa, nell'ipotesi in cui il RUP decida di non rivolgersi alla Camera arbitrale, dovrà formulare egli stesso la proposta di accordo bonario nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata del direttore dei lavori (art. 210, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023).

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, dopo aver esaminato le riserve in contraddittorio con l'appaltatore e aver analizzato

la situazione nel dettaglio (attraverso ulteriori audizioni, oppure acquisendo eventuali altri pareri), ma soprattutto dopo aver verificato la disponibilità economico-finanziaria della stazione appaltante, formula una proposta motivata di accordo bonario. Se le parti accettano la proposta entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario si considera concluso e viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti, che ha natura transattiva.

Nel caso in cui, invece, la proposta venga rifiutata, oppure decorra inutilmente il

termine per la sua accettazione espressa, l'appaltatore può ricorrere ad arbitrato o al giudice ordinario (art. 210, comma 6, D.Lgs. 36/2023).

Un ultimo appunto sul regime di efficacia dell'istituto, che il legislatore ha voluto rendere applicabile anche ai contratti i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati prima della data di acquisizione di efficacia del Codice (1° luglio 2023), all'evidente scopo di estendere al maggior numero di affidamenti possibile la nuova disciplina dell'accordo bonario e degli altri strumenti di ADR. ■

NEWS
E APPROFONDIMENTI

24ORE
PROFESSIONALE

Manovra 2025, le nuove detrazioni fiscali per quoziente familiare e reddito

Limiti variabili in base al reddito. L'importo massimo utilizzabile sarà di 8mila euro per i nuclei familiari più numerosi



di **Marco Mobili** e **Giovanni Parente**

Il taglio delle tax expenditures a partire dal 2025 trova le soglie percentuali legate al limite di reddito. Con una correzione ancorata a un quoziente familiare per premiare i nuclei familiari più numerosi. La scrittura delle norme da inserire nel testo del Ddl di Bilancio da trasmettere in Parlamento punta su tre numeri: 8% per i redditi fino a 50mila euro, 6% per i redditi da 50mila a 100mila euro, 4% oltre i 100mila euro. Sono questi i nuovi vincoli inseriti nelle prime bozze della manovra con cui si cercherà un'operazione che dovrà comunque assicurare all'Erario un risparmio di un miliardo di euro alla voce «spese fiscali» e cercare una redistribuzione sulle fasce di reddito più basse rispetto a quelle che dichiarano al Fisco di più.

Tentativo che, come anticipato, porta an-

che una mitigazione nell'ottica di favorire le famiglie con più figli. Tanto per fare un esempio nella prima fascia di reddito fino a 50mila euro il limite massimo delle spese detraibili sarà di 4mila euro in caso di un contribuente single. Ma grazie alla spinta alle famiglie numerose l'importo massimo salirà nella stessa fascia di reddito a 8mila euro per i nuclei con tre o più figli. Lo stesso discorso varrà anche per le fasce di reddito superiori. A questo si aggiunge poi la permanenza dell'attuale meccanismo in vigore già dal 2020 che porta gli oneri detraibili al 19% ad assottigliarsi progressivamente a partire da 120mila euro di reddito fino ad azzerarsi a 240mila euro.

Oneri detraibili nel calcolo del tetto

Tornando però alle tre soglie va precisato

che nel calcolo del tetto rapportato al reddito entreranno tutti gli oneri detraibili. In pratica la tagliola riguarderà le spese detraibili riguarderà anche gli esborsi sostenuti per le cure mediche e i farmaci. Ma anche le spese per la casa. Dentro quindi anche gli interessi passivi per i mutui e i costi sostenuti per le ristrutturazioni. In tutti i casi però il nuovo limite si applicherà solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025. Non ci sarà retroattività sulle rate di spese effettuate nel passato. Quindi, ad esempio, i bonifici per una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione pagati nel 2024 seguiranno il loro corso regolare di detrazione al 50% spalmata su dieci anni che non entrerà nel nuovo tetto massimo delle spese detraibili in base al reddito. Un aspetto che tutela il legittimo affidamento ma che allo stesso tempo obbligherà a conteggi sul doppio binario per le detrazioni.

Percentuali interne alle spese ammesse

In ogni caso va chiarito che le nuove soglie determineranno l'importo massimo delle spese detraibili e non delle detrazioni. Detto in altri termini vuol dire che all'interno delle spese che saranno ammesse bisognerà andare a calcolare le percentuali per le singole agevolazioni: ad esempio il 19% per le spese mediche o il 36% per le ristrutturazioni sulle case diverse dall'abitazione principale. Nel gimcana di queste aliquote si otterrà poi l'importo detraibile che andrà ad abbattere le imposte dovute o determinerà i rimborsi da chiedere attraverso il 730 o il modello Redditi. Questo potrebbe portare il contribuente a selezionare sulla base della maggiore convenienza le spese da inserire nel paniere per perdere il meno possibile dagli sconti offerti dal Fisco. E questo potrebbe essere un fattore in grado di tenere in vita il contrasto di interessi per le agevolazioni più importanti, come quelle legate agli interventi edilizi. ■

Agevolazioni a due aliquote. Scattano i tetti alle detrazioni

Cambiano l'assetto e la prospettiva dei bonus edilizi. Con un incrocio anche con le nuove soglie alle detrazioni che scatteranno per i redditi oltre i 75mila euro. Sono gli effetti delle modifiche contenute nel Ddl di Bilancio, ora all'esame della Camera. Ma andiamo con ordine



di **Giovanni Parente, Giuseppe Latour**

Le agevolazioni per i lavori edilizi saranno allineate: nel 2025 c'è il 50% per le prime case e il 36% per le seconde, nel 2026 e nel 2027 il 36% per le prime case e il 30% per le seconde.

Il modello è stato forgiato intorno al bonus sulle ristrutturazioni, che viene utilizzato per i lavori di manutenzioni straordinaria negli immobili abitativi, e poi replicato anche per le altre agevolazioni. Infatti, come prevede il testo della manovra trasmesso in Parlamento, «nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» nel 2025 ci sarà il 50% di

detrazione. Quando, invece, si interviene sulle seconde case lo sconto scende al 36 per cento. In tutti i casi, comunque, il massimale è fissato a quota 96mila euro.

Al bonus ristrutturazioni è strettamente collegata la proroga dello sconto fiscale su arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica nelle abitazioni oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria. La chance per chi esegue i lavori in casa arriverà fino al 2025 ma, in questo caso, senza cambiamenti strutturali.

Le regole restano quelle attuali: l'agevolazione dovrà essere agganciata a una ristrutturazione e con il tetto di spesa a 5 mila euro. Anche per l'Ecobonus lo sche-

ma ricalca quello del bonus ristrutturazioni ordinario: 50% per le prime e 36% per le seconde case. Sconti molto meno convenienti rispetto agli attuali diversi livelli di agevolazione, che arrivano fino al 75%.

Confermati poi i vantaggi per le caldaie a condensazione, nonostante la direttiva Case green imponga dal 2025 di tagliare gli sconti fiscali per gli apparecchi alimentati da combustibili fossili. Stesso discorso poi per il Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti per le vendite di fabbricati demoliti e ricostruiti): anche qui ci sarà doppia aliquota al 50 e al 36%. Al “riparo”

solo il bonus barriere architettoniche fino al 75% (già oggetto di restrizioni). Mentre il Superbonus resterà al 65% solo per chi ha già avviato un cantiere entro il 15 ottobre scorso, con presentazione di una Cila e delibera condominiale.

Addio, invece, al bonus verde, ora al 36%. A questo si aggiungono le limitazioni delle detrazioni per i redditi oltre i 75mila euro. I nuovi panieri non supereranno mai i 14mila euro per redditi fino a 100mila euro e gli 8mila euro per quelli al di sopra. E con ogni probabilità le spese per accedere ai bonus edilizi saranno destinate poi a occupare tutto o quasi il plafond. ■

Aliquota al 65% solo se i titoli sono stati presentati entro il 15 ottobre



di **Giorgio Gavelli**

Come già avvenuto in passato, la bozza della legge di Bilancio intende ridurre la possibilità di fruire del Superbonus (dove l'agevolazione vige ancora), mantenendola solo per i contribuenti che hanno già intrapreso l'iter per la realizzazione degli interventi e "tagliando fuori" chi non si è mosso per tempo.

A finire nel mirino, questa volta, è la detrazione Superbonus al 65% per le spese sostenute nel 2025, prevista, in base al comma 8-bis, primo periodo, dell'art. 119 del D.L. 34/2020, per interventi realizzati da:

- condomini (anche per lavori «trainati» eseguiti da persone fisiche nelle singole unità immobiliari condominiali);
- persone fisiche relativamente a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posse-

duti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte nei competenti registri nazionali, regionali o delle province autonome.

La nuova limitazione

Il nuovo comma 8-bis2 che si vuol introdurre limita l'applicabilità di tale aliquota ai casi in cui, al 15 ottobre 2024:

- in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas);
- in caso di interventi realizzati da condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la Cilas;

- in caso di interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici, risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Senza questi requisiti, il Superbonus per i soggetti interessati (principalmente condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) termina con le spese sostenute entro il 31 dicembre prossimo e caratterizzate dalla detrazione del 70%. Restano al 110% di detrazione fino al 31 dicembre 2025 solo tutti gli interventi descritti al comma 8-ter dell'art. 119, ossia:

- quelli effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (in base a quanto previsto dai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-bis dello stesso articolo 119);
- quelli effettuati dagli enti sopra citati (onlus etc.) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, e in possesso di immobili inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo del comodato è conside-

rato idoneo a questi fini a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, come recentemente ricordato dalla risposta ad interpello 188/2024. Qualora, invece, l'ente sia usufruttuario degli immobili rientranti nell'agevolazione, il bonus potenziato spetta se il diritto sussiste fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese

Il dubbio sul Sismabonus


Non è ancora stato sciolto il dubbio che grava sul Sismabonus.

In passato l'agenzia delle Entrate (riprendendo il parere della Commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha affermato che, in presenza dei requisiti Superbonus, il contribuente non può optare per l'agevolazione ordinaria prevista dall'articolo 16 del D.L. 63/2013. Ma ciò aveva senso quando il Superbonus riconosceva un beneficio maggiore, cosa che non è ora col 70% di detrazione e ancora meno col 65% previsto per il 2025. E che contrasta col comma 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dove si precisa che l'aliquota di detrazione per questi interventi «è elevata» al 110%.

Ma ora il Superbonus è peggiorativo rispetto al Sismabonus ordinario e costringere il contribuente a un'agevolazione con adempimenti più costosi per ottenere un vantaggio fiscale inferiore sembra un controsenso. ■

Limite di spesa unico cumulativo per finestre, cappotti e tetti

Con la possibile riduzione delle percentuali delle detrazioni dell'Ecobonus, prevista a partire dal prossimo anno dalla legge di Bilancio 2025, aumenteranno i limiti di spesa agevolati



di **Luca De Stefani**

Nel 2024, la detrazione Irpef ed Ires dell'Ecobonus ordinario ha avuto percentuali del 50%, aumentabili al 65, 70, 75, 80 e 85% secondo i casi:

- 65% se comprensiva degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni;
- 70% se la riqualificazione energetica interessa più del 25% dell'involucro dell'edificio;
- 75% se contemporaneamente si migliora la qualità media (definita dal decreto interministeriale 26 giugno 2015);
- 80% oppure 85% se contemporaneamente viene ridotto rispettivamente di una o due classi il rischio sismico (Eco-sismabonus).

La proroga contenuta nel testo della norma attualmente all'esame del Parlamento spetterà, per tutti i soggetti Irpef e Ires e su qualunque tipologia di immobile (da ripartire in 10 anni), per le spese «sostenute» (con il principio di cassa per le persone fisiche e gli amministratori di condominio, con quello di competenza per le imprese):

- nel 2025, nella misura del 36% (50%, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
- nel 2026 e nel 2027, nella misura del 30% (36%, per le abitazioni principali);
- dal 2028 in poi, resterà solo la possibilità

di beneficiare del bonus casa dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef e principalmente per le unità residenziali.

I limiti di spesa attuali

Le disposizioni sull'Ecobonus ordinario (tranne per le parti comuni condominiali che interessano più del 25% della superficie disperdente, quelle migliorative della qualità media di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015 sui «requisiti minimi degli edifici» e quelle che comportano congiuntamente una riduzione delle classi di rischio sismico) non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo limiti di «detrazione» massimi. Pertanto, una variazione delle percentuali di detrazione comporta una variazione dei relativi limiti massimi di spesa agevolata. Per esempio, per l'installazione delle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) od orizzontali (coperture e pavimenti) e delle finestre comprensive di infissi, la norma originaria prevede un unico limite complessivo di detrazione Irpef e Ires massima di 60mila euro. Considerando che le finestre, nel 2024, sono detraibili solo al 50%, il loro limite di spesa massimo è di 120mila euro (cifra di cui 60mila è il 50%), mentre per i cappotti e i tetti coibentati, detraibili nel 2024 al 65%, il limite di spesa è di 92.307,69 euro (importo del quale 60mila rappresenta proprio il 65%).

I limiti di spesa 2025

Per l'anno prossimo si dovrebbe applicare a questi limiti la nuova percentuale di detrazione dell'Ecobonus, prevista per il 2025 dal testo di partenza della legge di Bilancio al 36% (50%, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale). Così la nuova spesa massima agevolabile per il 2025, cumulativamente, per le finestre, i cappotti e i tetti,

sarà di 166.666,67 euro (di cui 60mila è il 36%), che per le abitazioni principali diventa di 120mila euro (di cui 60mila è il 50%).

Con l'unica aliquota del 36% (o del 50% per le abitazioni principali) al posto di quelle diversificate del 50% per le finestre e del 65% per il cappotto e il tetto, i limiti di spesa per questi interventi sono stati semplificati, in quanto si parla di un unico limite di spesa invece di 120mila euro per le finestre e di 92.307,69 euro per i cappotti e i tetti. L'ulteriore riduzione della percentuale della detrazione per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027 al 30% (o al 36% per le abitazioni principali), poi, comporta un ulteriore incremento dei limiti di spesa a 200mila euro (166.666,67 euro per abitazione principale). Come prima, il limite di detrazione è unico solo per le villette (senza considerare le eventuali pertinenze), in quanto non vi sono parti comuni. Se, invece, si è in presenza di un condominio, per semplicità non con abitazioni principali, per le parti comuni spetta un apposito limite di spesa di 166.666,67 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari (abitative o meno), considerando nella moltiplicazione anche le pertinenze, per gli interventi sul cappotto, sul tetto e sulle finestre delle parti comuni, mentre spetta un ulteriore autonomo limite di spesa per ogni singola unità immobiliare (da sostenere proprio nella relativa unità e senza considerare le eventuali pertinenze) per le finestre delle singole unità immobiliari (abitative o meno) facenti parte del condominio (Agenzia delle entrate, risposta n. 419 del 29 settembre 2020).

Questa regola si applica anche per gli edifici con più unità immobiliari con parti comuni di un unico proprietario (risposte n. 293 del 22 luglio 2019, n. 309 del 24 luglio 2019 e n. 51 del 22 febbraio 2024; circolare n. 20/E del 18 maggio 2016; risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018). ■

Il Governo ora ipotizza finanziamenti verdi



di **Giuseppe Latour**

Prosegue la caccia a strumenti finanziari che possano andare a sostituire lo “sconto in fattura” e la cessione del credito “nel cuore” e nel portafoglio dei consumatori italiani. È il caso dei finanziamenti a tasso agevolato, legati all’efficienza energetica.

Archiviata la stagione dei trasferimenti di agevolazioni senza limiti, il Governo è consapevole delle difficoltà che il mercato legato alle costruzioni rischia di incontrare senza il supporto di strumenti simili alle cessioni. Manca, però, un’alternativa consolidata a quel meccanismo, che difficilmente verrà riproposto, nonostante le richieste ripetute della filiera dell’edilizia.

Sul punto qualche indicazione (al momento non seguita dal disegno di legge di Bilancio) è stata inserita nel Piano strutturale di bilancio dell’esecutivo (Psb) e in una risposta a interrogazione del ministero

dell’Ambiente. La grande questione che si sta ponendo è, infatti, quella di rimpiazzare cessione del credito e sconto in fattura, meccanismi che, al di là dei difetti contestati dall’attuale Governo, sono serviti a far partire le ristrutturazioni in molte situazioni nelle quali altrimenti non ci sarebbero state le risorse necessarie.

Per questo motivo si sta pensando a nuovi strumenti finanziari di supporto, descritti nella risposta a interrogazione come «finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica, anche tramite l’individuazione di sinergie con la riforma del Fondo nazionale efficienza energetica». Un’indicazione che va verso quanto richiesto dalla direttiva Case green. È, tra l’altro, la stessa direzione indicata,

circa un anno fa, dall'Ance, l'associazione dei costruttori, per una possibile riforma del Superbonus: mutui verdi a tasso agevolato a integrazione degli sconti.

Sarebbero finanziamenti garantiti dallo Stato, protetti da un fondo apposito che potrebbe consentire tassi molto più bassi dei livelli di mercato. ■



Dall'anticipazione al collaudo: le novità del Correttivo per la fase esecutiva

Correzioni anche per subappalto e varianti in corso d'opera nel decreto in attesa di pareri e approvazione definitiva



di **Roberto Mangani**

Numerose e frammentate sono le modifiche che lo schema di decreto Correttivo introduce in relazione alla fase esecutiva dei contratti.

Collaudo

Le modifiche proposte riguardano la commissione di collaudo. La prima modifica riguarda il comma 4 dell'articolo 116 relativo alla nomina dei collaudatori. Sotto questo profilo viene articolata una distinzione tra amministrazioni pubbliche da un lato e concessionari e soggetti operanti nei settori speciali dall'altro. Per le prime l'unica diversità consiste nel fatto che i collaudatori

possono essere individuati non più solo tra i dipendenti ma, più genericamente, tra il proprio personale o quello di altre amministrazioni pubbliche.

Si tratta di una innovazione che sembra dettata dalla volontà di consentire che assumano il ruolo di collaudatori anche soggetti legati alle amministrazioni pubbliche non da un rapporto di lavoro dipendente ma anche, si ritiene, da un rapporto professionale duraturo inquadrato secondo forme diverse dal lavoro dipendente.

La previsione relativa ai concessionari e ai committenti dei settori speciali è invece del tutto nuova. Per questi viene stabilito che

devono nominare da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere scelto tra il personale di amministrazioni pubbliche.

Una previsione specifica viene poi introdotta per la disciplina del compenso dei collaudatori, attualmente inglobata nel comma 4. Viene infatti introdotto un comma 4-bis che comunque replica la distinzione già esistente tra personale dell'amministrazione procedente e personale di altre amministrazioni pubbliche.

Per il primo non cambia nulla rispetto alla situazione attuale, essendo stabilito che il compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche previsto per ogni amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 36. Per il personale di altre amministrazioni pubbliche il compenso viene determinato attraverso il rinvio all'articolo 29, comma 1 dell'Allegato II, 14, che contiene una previsione che viene appositamente introdotta proprio dal decreto Correttivo. Tale previsione rinvia a sua volta alle tariffe stabilite nel decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, cioè quelle utilizzate per tutti i servizi tecnici di ingegneria (tra cui appunto le attività di collaudo).

Resta ferma la previsione di cui all'articolo 61, comma 9 del Decreto legge 112/2008 – già contenuta nella disciplina attuale – secondo cui il 50% del compenso spettante ai collaudatori (appartenenti al personale della pubblica amministrazione) è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Infine, viene confermata la facoltà dell'ente appaltante, in caso di carenza di organico proprio o di altre amministrazioni pubbliche o di opere di particolare complessità tecnica, di affidare l'incarico di collaudatore a professionisti esterni, da individuare secondo le modalità stabilite dal Dlgs 36 (e quindi affidamento diretto, procedura negoziata o procedure ordinarie a seconda degli importi).

Un'ulteriore novità è quella prevista dal comma 4-ter, di nuova introduzione. Tale comma prevede che il collaudatore o la commissione di collaudo per lavori di particolare complessità può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto organizzativo, scegliendo i relativi componenti tra soggetti in possesso di specifiche competenze. I relativi oneri sono a carico dei collaudatori (quindi vanno a decurtare il loro compenso). Infine, novità vengono introdotte relativamente al regime di incompatibilità, attraverso modifiche chirurgiche al comma 6 dell'articolo 116.

Tali modifiche riguardano in primo luogo l'incompatibilità a svolgere incarichi di collaudatore per i magistrati in quiescenza. Nell'attuale formulazione della norma tale incompatibilità opera secondo una duplice limitazione: vale solo per gli appalti sopra soglia e che siano ubicati nella/e regione/i in cui il magistrato ha svolto la sua attività.

La modifica proposta adotta invece un criterio di incompatibilità del tutto diverso: è incompatibile il magistrato in quiescenza che a qualsiasi titolo sia intervenuto nella fase di aggiudicazione e esecuzione dei lavori oggetto di collaudo, o che si trovi comunque in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 (quindi sia portatore di un interesse finanziario, economico o di altra natura che ne minacci l'imparzialità e l'indipendenza).

Una modifica in parte analoga viene introdotta per i dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, in servizio o in quiescenza. Anche per loro l'incompatibilità non viene più ancorata – come previsto dall'attuale formulazione – al valore dei lavori (superiore alla soglia comunitaria) e al luogo di svolgimento degli stessi (regione di svolgimento dell'attività del dipendente), bensì unicamente alla sussistenza di conflitti di interessi di cui all'articolo 16.

Subappalto

Pochi ritocchi della disciplina sul subappalto di cui all'articolo 119 del Dlgs 36. La prima riguarda l'introduzione di una soglia minima del 20% di affidamenti in subappalto da riservare a favore delle piccole e medie imprese. Si tratta tuttavia di un limite derogabile, nel senso che gli appaltatori possono indicare nelle loro offerte presentate in gara una soglia diversa per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In sostanza, tenuto conto dell'ampiezza e genericità delle ragioni indicate dallo stesso legislatore, si deve ritenere che la soglia minima fissata rappresenti un'indicazione che può essere agevolmente disattesa, come peraltro appare logico anche in relazione al fondamentale principio della libertà organizzativa dell'appaltatore.

La seconda modifica, operata attraverso l'introduzione di un comma 2-bis, prevede che nei contratti di subappalto siano inserite clausole di revisione prezzi di contenuto analogo a quelle che, secondo la nuova disciplina, l'ente appaltante deve inserire nel contratto con l'appaltatore.

Infine, viene modificato il comma 12 relativo all'obbligo del subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'appaltatore, se le attività coincidano o riguardino comunque lavori della categoria prevalente. Tale obbligo - già previsto nell'attuale formulazione della norma - viene mantenuto, ma viene introdotta la possibilità che il subappaltatore possa applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto applicato dall'appaltatore.

Le modifiche al contratto (varianti) in corso di esecuzione

Le modifiche all'articolo 120 che si occupa delle variazioni dei contratti in corso di esecuzione sono essenzialmente volte a meglio

dettagliare - e in parte a circoscrivere - la possibilità delle variazioni stesse.

Per raggiungere l'obiettivo vengono introdotti due nuovi commi, il 15-bis e il 15 ter, che vanno letti unitariamente. Nello specifico, il comma 15 bis elenca dettagliatamente - in positivo - le ipotesi che costituiscono circostanze imprevedibili le quali, ai sensi del comma 1, lettera c), legittimano l'introduzione di varianti in corso d'opera.

Secondo la formulazione del nuovo comma, sono circostanze imprevedibili:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti imperativi di autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti, ipotesi che in realtà è già prevista dall'attuale formulazione della lettera c) del comma 1, trattandosi quindi di una mera duplicazione;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento o ancora i rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti.

Il comma 15 - ter indica invece - in termini negativi - le seguenti circostanze che non costituiscono varianti ai sensi del comma 1, lettera c), e che quindi possono dar luogo liberamente ad altrettante modifiche contrattuali:

- sopravvenuta possibilità di utilizzo di nuovi materiali componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione e che possono determinare significativi miglioramenti della qualità dell'opera o riduzione dei tempi di ultimazione, purché non alterino considerevolmente il progetto e non incrementino i costi;
- interventi imposti dal direttore lavori

per la soluzione di questioni tecniche, a condizione che non alterino considerevolmente il progetto (in questo caso non è esplicitamente prevista l'invarianza dei costi).

Viene infine introdotto un ulteriore comma 15 – quater secondo cui le stazioni appaltanti, qualora emergano in fase esecutiva errori progettuali tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, aprono un contraddittorio tra progettista e appaltatore anche al fine di individuare tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato. Resta peraltro ferma la responsabilità del progettista, anche in funzione delle clausole che devono essere inserite nei contratti di progettazione per far valere tale responsabilità in caso di errori o omissioni del progetto, secondo la nuova previsione introdotta dal Decreto correttivo attraverso l'inserimento del comma 8 – bis all'articolo 41 del D.Lgs. 36.

Anticipazione

Vengono modificati i primi tre periodi del comma 1 dell'articolo 125, incidendo essenzialmente sulla misura dell'anticipazione. Nell'attuale formulazione tale misura è fissata uniformemente al 20% dell'importo contrattuale, incrementabile fino al 30% previa indicazione nei documenti di gara.

La modifica proposta articola diversamente la misura dell'anticipazione in relazione all'importo del contratto, secondo la seguente scalettatura:

- 20% (incrementabile al 30%) per i contratti di importo inferiore a 500 milioni;
- 15% (incrementabile al 20%) per i contratti di importo ricompreso tra 500 milioni e 5 miliardi;
- 10% (incrementabile al 15%) per i contratti di importo pari o superiore a 5 miliardi.

Viene poi inserita una disposizione specifica

per l'appalto integrato, rispetto al quale viene previsto che l'anticipazione sia calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, evidentemente sulla base degli importi previsti distintamente per le due attività. Ciò significa che la definizione delle aliquote dell'anticipazione andrà operata prendendo a riferimento in maniera autonoma l'importo della progettazione e l'importo dei lavori.

Penali e premi di accelerazione

Vengono introdotte alcune modifiche chirurgiche all'articolo 126 che disciplina le penali e i premi di accelerazione. Relativamente alle penali, l'unica modifica consiste nell'innalzamento delle relative soglie, che andranno definite in una fascia ricompresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille (rispetto ai valori attuali dello 0,3 e dell'1 per mille).

Più articolate sono le modifiche sui premi di accelerazione. In primo luogo il riconoscimento del premio di accelerazione non è più una facoltà il cui esercizio è lasciato al singolo ente appaltante, ma è un obbligo, dovendo essere necessariamente previsto nei documenti di gara.

La seconda modifica riguarda la quantificazione dei premi di accelerazione, che viene disancorata dai criteri utilizzati per le penali (secondo la previsione attuale). La determinazione dei premi di accelerazione viene lasciata alla discrezionalità dei singoli enti appaltanti, che vi provvedono indicando soglie progressive con la contestuale definizione dei relativi scaglioni temporali.

Infine, un'importante modifica riguarda l'ambito di applicazione delle premialità. Mentre nell'attuale testo dell'articolo 126 i premi di accelerazione sono previsti solo per gli appalti di lavori, la modifica proposta ne consente il riconoscimento anche per gli appalti di servizi e forniture.

Rispetto ai lavori, si tratta però di una facoltà e non di un obbligo, il cui esercizio in

concreto è lasciato alla discrezionalità della singola stazione appaltante che, qualora decida nel senso di prevedere il premio di accelerazione, ne determina anche l'ammontare e le tempistiche di riconoscimento. Va infine segnalato che la discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti non

è assoluta, nel senso che per i servizi e le forniture il riconoscimento del premio di accelerazione è ammesso ove sia compatibile con l'oggetto dell'appalto, secondo una formulazione che in realtà pone un limite sufficientemente generico alla possibilità indicata. ■



Illegittimo richiedere il progetto esecutivo con l'offerta in un appalto integrato

Lo ribadisce l'Anac accogliendo le obiezioni dell'Oice nei confronti di una gara da 1,6 milioni promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro



di **Mauro Salerno**

È illegittimo chiedere ai concorrenti di presentare il progetto esecutivo già con l'offerta in un appalto integrato. Lo ha precisato l'Anac, con il parere n. 506 del 6 novembre 2024, con cui rispondendo positivamente alle obiezioni sollevate dall'Oice (l'associazione delle società di ingegneria e architettura) ha bocciato il comportamento del Comune di Lignano Sabbiadoro, invitandolo ad annullare in autotutela la gara da 1,6 milioni per la ristrutturazione di un impianto sportivo.

Il caso è nato quando il Comune di Lignano Sabbiadoro, nell'ambito dell'appalto integrato scelto per riqualificare e ampliare la

palestra comunale ha chiesto ai partecipanti di includere nell'offerta il progetto esecutivo. L'idea è stata contestata dall'Oice come un onere eccessivo, oltre che un rischio per la concorrenza, poiché disincentivava la partecipazione di molte imprese. Il caso è stato sottoposto all'Anac, che ha confermato l'illegittimità della richiesta.

Secondo l'Autorità una richiesta simile viola la normativa sugli appalti (articolo 44 del Dlgs 36/2023). Secondo il parere dell'Anac il progetto esecutivo è una fase progettuale dettagliata che deve essere elaborata solo dall'aggiudicatario. Altrimenti si potevano scegliere soluzioni diverse, come un concor-

so di progettazione. «Richiedere il progetto esecutivo in fase di gara - scrive l'Anac - non solo viola il principio di proporzionalità, ma altera il rapporto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario». Tale richiesta impone un onere progettuale sproporzionato, poiché costringe le imprese a sostenere costi ingenti per redigere un progetto esecutivo che, qualora l'offerta non fosse vincente, non verrà mai utilizzato. In questo senso contrasta anche con il divieto di prestazioni professionali gratuite perché «per tutti gli operatori diversi dall'aggiudicatario» l'obbligo di produrre un progetto esecutivo in gara «si traduce nell'imposizione di un onere economi-

co, la redazione del progetto esecutivo, non remunerato dalla stazione appaltante». In aggiunta, l'obbligo di presentare il progetto esecutivo limita la partecipazione alla gara, in quanto scoraggia le imprese con minori risorse economiche, limitando così la concorrenza e il confronto tecnico.

Per questo l'Autorità ha intimato al Comune di annullare in autotutela la gara, ripubblicando il bando eliminando la richiesta del progetto esecutivo con l'offerta. In caso non intenda conformarsi al parere il Comune ha 15 giorni per spiegare il perché esponendosi però al rischio di un ricorso al Tar della stessa Autorità. ■

Sisma Centro Italia, finora erogati alle imprese 5,13 miliardi per la ricostruzione privata

Nei primi 25 giorni di ottobre toccato il record mensile: 168,5 milioni di euro. Oltre 20mila i cantieri autorizzati, di cui 11mila completati. Ricostruzione pubblica: autorizzato il 95% degli interventi



di E.I. & E

Il contatore del costo della ricostruzione privata seguita al sisma del 2016 nel Centro Italia è arrivato a 5,13 miliardi di euro. Il dato è della cassa depositi e prestiti - che regola la provvista alle banche convenzionate - ed è stato comunicato dal commissario di governo alla ricostruzione Guido Castelli negli stessi giorni in cui, otto anni fa, si sono registrate le repliche più potenti (26 e 30 ottobre) seguite alla prima scossa del 24 agosto precedente. Scosse che hanno devastato l'ampio territorio dell'appennino centrale. Circa 2,7 miliardi di euro sono stati erogati a partire dal 1° gennaio 2023, la somma è pari al 52% dell'intero importo erogato

dal 2017. Il record - segnala la struttura commissariame - è stato raggiunto proprio nel mese di ottobre 2024 con 168,5 milioni erogati. «Ricostruire l'Appennino centrale - ha detto il commissario Castelli - vuol dire dare a questi territori un'occasione in più per affrontare la crisi demografica, perché solo ricostruendo in sicurezza, ripristinando e migliorando servizi e connessioni viarie e digitali, creando occasioni di sviluppo e innovazione, potremo davvero vederli rinascere». Il commissario ha colto l'occasione dell'anniversario del sisma per fornire i numeri più significativi dell'attività di ricostruzione che prosegue nel territorio.

Ricostruzione privata e pubblica

Solo oltre 20 mila i cantieri di ricostruzione privata autorizzati dagli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quattro regioni colpite dal sisma, di cui 11 mila già completati. Concessi un totale di 9 miliardi di euro per i cantieri di ricostruzione e il conseguente ritorno a casa dei cittadini. Anche la ricostruzione pubblica, storicamente più complessa, è finalmente sbloccata e procede senza sosta. Il 95% degli interventi è stato autorizzato, con 4,2 miliardi di euro stanziati per oltre 3.500 progetti. Questo è il quadro di una ricostruzione finalmente avviata nel giorno della ricorrenza della scossa del 30 ottobre 2016.

Umbria

In Umbria, la ricostruzione degli edifici privati, dal 2016 ha visto 3.348 cantieri autorizzati, di cui 1.962 già conclusi con il ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni e delle attività economiche nelle proprie sedi di lavoro. Le richieste di contributo presentate sono state 4.955 di cui 3.022 per danno lieve e 1.933 per danni gravi. Le richieste concesse sono state 3.387. La ricostruzione leggera è avviata verso la conclusione, con una percentuale di approvazione delle pratiche pari a circa il 91% del totale delle istanze presentate. La ricostruzione pesante è ormai ben avviata, con una percentuale di approvazione pari a circa l'80% del totale delle istanze presentate in forma completa. Al 30 ottobre 2024 con le istanze contributive sono stati richiesti importi pari a 1,720 miliardi di euro di cui 618 mila euro liquidati (il 25% nei soli primi dieci mesi del 2024).

Sul fronte della ricostruzione pubblica, in Umbria sono stati finanziati 432 interventi di per un totale di 707 milioni di euro di somme assegnate (94 per edifici scolastici, 56 per opere di urbanizzazione e infrastrutture, 35 per l'edilizia residenziale pubblica, 23 per dissesti, 18 per municipi, 7 per l'edilizia sanitaria e sociosanitaria). Di questa

somma complessiva, oltre 445 milioni di euro, riferiti a 140 interventi, vengono attuati tramite disposizioni delle Ordinanze Speciali. Rispetto al totale di 432, gli incarichi di progettazione affidati rappresentano il 40%. A questi si aggiungono ulteriori 205 interventi per 150, 8 milioni di euro che interessano i beni culturali e che sono attuati tramite le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti. Nel 2016 i nuclei assistiti con il CAS in Umbria erano 2352 per un totale di 5527 persone. Ad oggi - ottobre 2024 - i nuclei assistiti con il CAS/CDA sono 816 per un totale di 1369 persone. Questo dato evidenzia che 4158 persone - pari a 1536 nuclei - hanno potuto far rientro nelle proprie case al termine dei lavori di ricostruzione post sisma.

Marche

La ricostruzione privata delle Marche vede 18.186 domande presentate, di cui 12.705 concesse. L'importo complessivo liquidato alle imprese, in base all'avanzamento dei cantieri di case e aziende, è di 3,65 miliardi di euro. I cantieri in corso sono 6.911, di cui 4.815 conclusi. La ricostruzione pubblica, nelle Marche, conta 1.856 interventi previsti, per un importo programmato di 2,23 miliardi di euro. Sono state avviate il 94% delle opere programmate, e circa il 30% dei lavori è in corso o concluso. Le persone assistite tramite Contributo di autonoma sistemazione o Soluzione abitativa di emergenza, secondo l'ultimo dato disponibile (luglio 2024) sono 6.937. I casi studio di Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia. Presentati quest'anno al World Conference on Earthquake Engineering, avanzano anche i progetti per la ricostruzione di due borghi simbolo della devastazione del sisma del 2016: Arquata del Tronto, nelle Marche e Castelluccio di Norcia, in Umbria. Nel primo caso, dopo un grande lavoro di concerto con l'Usr e con l'Eucentre di Pavia,

entro l'anno sarà pubblicata la gara d'appalto per il progetto avveniristico che prevede la messa in sicurezza di tutto il colle a sostegno del centro storico. Mentre, per quanto riguarda Castelluccio di Norcia, dove saranno realizzate delle piastre antisismiche a copertura di tutto l'abitato, i primi lavori sono stati consegnati lo scorso maggio. In entrambi i casi si tratta di

ricostruzione integrata, dove pubblico e privato hanno collaborato per far sì che si possa procedere in modo unitario: dagli interventi di mitigazione, passando per la viabilità e i sottoservizi fino ai muri delle case. In questo modo è possibile velocizzare e semplificare interventi altrimenti molto più complessi da gestire a livello logistico e amministrativo. ■

Paesaggio, silenzio-rigetto a partire dal parere della Sovrintendenza

La precisazione del Tar Campania che dà ragione al proprietario contro l'ordinanza di demolizione del Comune



di **Davide Madeddu**

In caso di istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto decorrono solo dall'adozione del parere ad opera della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. È quanto evidenzia il Tar di Salerno con la sentenza 1921/2024 in merito al ricorso di una persona contro il Comune in merito al ricorso di una persona contro il comune di Cava de' Tirreni. All'origine della contrapposizione l'ordinanza comunale con cui si intimava «anche la rimozione dei presunti abusi edilizi realizzati sul fabbricato condominiale consistenti in: «intonaci, pluviali e grondaie dell'intero edificio realizzati in difformità a quanto disposto dall'art. 101 del PRG vigente (art. 26 del PUT)».

«Al fine di sanare gli interventi contestati con le ordinanze - ricostruisce la sentenza -, i ricorrenti producevano rituali e tempestive istanze di accertamento di conformità e di autorizzazione paesaggistica, a tutt'oggi, in corso di definizione». A seguire l'amministrazione «adottava l'ordinanza con la quale (senza garantire alcuna partecipazione procedimentale), a suo dire, rettificava i precedenti provvedimenti adottati e, per effetto, ordinava (in aggiunta alle ordinanze originarie) la demolizione di: «intonaci, pluviali e grondaie dell'intero edificio». Quindi il ricorso al Tar. E la produzione di documentazione.

Il ricorso è accolto dai giudici. «Ed invero, gli atti de quibus si appalesano al Collegio illegittimi, in ragione proprio della pendenza dell'istanza di sanatoria, non previamente

definita». I giudici scrivono che «nei confronti del Comune la pendenza dell'istanza di sanatoria preclude la possibilità di adottare provvedimenti repressivi - scrivono -. Sono infatti illegittimi gli atti adottati successivamente alla presentazione dell'istanza, nella parte in cui hanno un effetto demolitorio delle opere oggetto della domanda di sanatoria non esaminata. L'Autorità comunale, infatti, non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie, di carattere ripristinatorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di sanatoria (ovvero prima del formarsi del provvedimento

tacito di reiezione previsto dall'art. 36 co. 3 D.P.R. 380/2001, ipotesi che in questo caso non ricorre), in quanto, in caso di eventuale sussistenza della sanabilità dell'abuso, la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione o il ripristino del bene». Non è tutto: «In ipotesi d'istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2021 decorrono solo dall'adozione del parere ad opera della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici». Ricorso accolto e spese compensate. ■

Case green, i primi obiettivi della direttiva partono già dal 2025. Ecco cosa cambia

La manovra, con le misure sui bonus, per ora va in controtendenza rispetto alla disciplina europea



di **Giuseppe Latour** e **Giovanni Parente**

Un percorso che arriva fino al 2050, quando gli edifici esistenti dovranno diventare a emissioni zero. Ma che nella pratica parte già dal 2025. Dal prossimo anno, infatti, la direttiva Case green (o più tecnicamente *Energy performance of buildings directive*, Epcd) inizierà ad avere un impatto effettivo sui Paesi membri, quindi, anche sugli italiani.

I segni concreti di questo impatto, almeno nelle attese, avrebbero dovuto essere visibili anche nel disegno di legge di Bilancio che, però, non ha dato lo spazio atteso alle richieste dell'Europa. Anzi. Il testo approvato in Parlamento sostanzialmente ignora i target indicati da Bruxelles nell'aggiornamento della direttiva.

Le indicazioni

Partiamo dalla direttiva, già in vigore da diversi mesi. Secondo le indicazioni della Epcd, saranno i Paesi membri a dover definire i piani per la riduzione dei consumi del loro patrimonio edilizio residenziale. Il 2020, in questo contesto, è considerato l'anno zero e il 2050 l'anno nel quale, a completamento del percorso, bisognerà avere un patrimonio edilizio a zero emissioni. In mezzo, nel corso di questi trent'anni, gli Stati dovranno assicurare un miglioramento progressivo della situazione, ragionando sulle medie di consumo degli edifici. E la Commissione europea avrà il compito di vigilare, passo dopo passo, su questo lungo processo.

Gli obiettivi intermedi di riduzione dei con-

sumi per il parco edilizio residenziale degli Stati membri saranno del 16% al 2030 e del 20-22% al 2035. Saranno i Paesi membri a fissare, con i loro piani, le modalità per raggiungere questi obiettivi. L'Italia, in concreto, dovrà presentare il suo piano di ristrutturazione entro la fine del 2026. La direttiva pone, soprattutto, un vincolo a questi programmi di riqualificazione: la maggior parte delle ristrutturazioni dovrà riguardare il 43% meno performante del patrimonio edilizio. In questo modo, gli obiettivi non potranno essere raggiunti solo grazie agli immobili nuovi, ma anche alle ristrutturazioni di quelli esistenti: in Italia sarà data priorità ai lavori su cinque milioni di edifici.

I combustibili fossili

In questo contesto di grande riqualificazione degli edifici, l'altro tema rilevante riguarda l'abbandono dei combustibili fossili, a partire dalle caldaie a gas metano, nelle abitazioni. La data entro la quale arrivare al bando completo è stata spostata in avanti, al 2040, ma la direttiva fa riferimento a questa data in maniera morbida. Viene indicata come una linea di tendenza, più che come un obiettivo stringente per i Paesi membri.

Le agevolazioni fiscali

Accanto a questi target, poi, ci sono gli incentivi fiscali. Per le caldaie alimentate da combustibili fossili dovrebbero essere cancellati dal 2025. Anche se è stato esplicitamente stabilito che sarà possibile dare comunque incentivi ai sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano caldaie a condensazione e pompe di calore. Sul punto, il disegno di legge di Bilancio fa un intervento a sorpresa. E disattende le indicazioni europee. Le agevolazioni fiscali per le caldaie a gas, infatti, escono confermate dal testo approdato in Parlamento. Saranno agevolate al 50%, esattamente sullo stesso livello di tutte le altre tecnologie. Anzi, il para-

dosso è che per le caldaie viene confermato il livello di agevolazione attuale, mentre altri apparecchi più performanti e più costosi (come gli ibridi e le pompe di calore) vedono un taglio del livello di agevolazione.

Al di là delle polemiche delle aziende del settore (sia i produttori di caldaie sia quelli di pompe di calore stanno chiedendo modifiche al testo), si pone adesso un problema di incompatibilità con le norme europee. È probabile, infatti, che dalla manovra derivi una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. E che, a quel punto, sia necessario rivedere comunque i meccanismi di agevolazione.

Gli altri target


Ma la direttiva Case green non dà soltanto indicazioni sugli impianti e sui piani di ristrutturazione. Al suo interno sono elencate scadenze che riguardano l'efficienza energetica degli edifici in maniera complessiva. Molti target, ad esempio, riguardano l'utilizzo di energia solare. Entro il 2029, allora, l'installazione di impianti solari sarà obbligatoria, dove fattibile, su tutti i nuovi edifici residenziali e su tutti i parcheggi coperti. E prima obiettivi simili interesseranno gli edifici pubblici.

Tutti i nuovi edifici, poi, dovranno essere a zero emissioni in base ai parametri della direttiva, a partire dal 2030. Proprio su questo tema sono in preparazione linee guida di Bruxelles che spieghino in dettaglio la definizione di edificio a zero emissioni.

Sullo sfondo, infine, c'è la questione delle risorse. La direttiva non mette a disposizione dei Paesi membri più denaro per raggiungere i target indicati. Ma gli impone di muoversi all'interno dei budget, nazionali ed europei, già esistenti. Questo porta problemi evidenti: l'Italia si trova a dover raggiungere obiettivi per i quali sarebbero necessarie risorse in linea con quanto speso per il Superbonus, ma con un taglio netto dei fondi a disposizione. ■

Controlli del committente estesi a imprese esecutrici e lavoratori in subappalto

L'ampio perimetro di soggetti coinvolti rischia di rendere assai complicato l'adempimento nei cantieri



di **A.D.Ni.** e **G.Tos.**

Fermi restando gli eventuali successivi accertamenti sul possesso dei requisiti necessari al rilascio del documento, in via preventiva spetterà al committente dei lavori verificare che le imprese o i lavoratori autonomi, al momento dell'ingresso in cantiere, abbiano il documento digitale e che lo stesso sia dotato di un punteggio minimo di 15 crediti previsto dalla normativa per continuare a operare nei cantieri.

Al riguardo, il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, sono tenuti, secondo quanto previsto all'articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del Dlgs 81/2008, a verificare:

- il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori

autonomi, anche nei casi di subappalto;

- la presenza di un documento equivalente nei casi di provenienza estera;
- l'attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III per le imprese non tenute al possesso del documento.

La disposizione di cui alla lettera b- bis) sopra richiamata, anch'essa introdotta dal Dl 19/2024, va a integrare un onere in capo ai committenti e al responsabile dei lavori da tempo previsto all'articolo 90 del Dlgs 81/2008 in tema di «obblighi del committente e del responsabile dei lavori» che, all'ex comma 9, già attribuiva ai soggetti richiamati la responsabilità di verifica dell'i-

doneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Ad oggi, tale adempimento a cui restano tenuti committente e responsabile dei lavori dovrebbe risultare di più facile assolvimento, considerando che parte dei documenti richiesti dall'ex comma 9 risultano tra quelli necessari all'ottenimento della patente a crediti.

Con riferimento alle disposizioni richiamate, l'Ispettorato nella Faq 12 pubblicata sul proprio sito chiarisce che la verifica della patente o dell'attestazione Soa a cui sono tenuti il committente e il responsabile dei lavori si estende non solo alle imprese o ai lavoratori autonomi direttamente incaricati, ma anche a eventuali soggetti operanti in subappalto, affermando che l'inosservanza dell'obbligo di verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro ai sensi della circolare 4 dell'Inl e dell'articolo 157 del Dlgs 81/2008.

Ferme restando le sanzioni ricondotte alla responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori, è prevista in capo alle aziende e ai lavoratori autonomi che operano senza patente o con punteggio inferiore a 15 punti l'imputazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6mila euro e l'esclusione da lavori pubblici per 6 mesi.

Come chiarito dall'Inl, l'onere di verifica in

capo al committente e al responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o dell'attestazione Soa avviene non solo nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori, ma anche verso le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti in subappalto, esonerando così le prime (le imprese «sub-committenti») - almeno in base alle indicazioni fino ad ora giunte - da tale responsabilità.

In capo al committente si vanno quindi ad aggiungere ulteriori obblighi rispetto all'iniziale accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall'ex comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008, quali la verifica della patente a crediti o dell'attestazione Soa per le imprese affidatarie e i lavoratori autonomi e (la medesima verifica per i soggetti in subappalto. In aggiunta, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, resta in capo al committente l'obbligo di nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008.

Quanto appena riportato potrebbe nel concreto rappresentare una notevole difficoltà per i committenti di garantire un'adeguata verifica su tutti i soggetti coinvolti, specialmente in presenza di cantieri di grandi dimensioni in cui possono essere presenti più imprese esecutrici, anche provenienti da uno Stato estero. ■

Patto Verde, otto proposte per la nuova legislatura Ue

Il Consiglio nazionale della Green Economy chiede un rinnovato impegno di Bruxelles con un maggiore coinvolgimento delle imprese e più risorse



di Sara Mandonico

Un adeguato impegno per il clima da parte dell'Unione europea, incentivi per il risparmio e l'efficienza energetica, l'acceleratore premuto sulle energie rinnovabili, una mobilità sostenibile e intelligente. Ma anche avanti tutta sulla strada dell'economia circolare e del ripristino del capitale naturale. Oltre a un maggiore coinvolgimento delle imprese e più risorse sul piatto per accompagnare la transizione. Sono le otto proposte del Consiglio nazionale della Green Economy all'avvio della nuova legislatura europea.

Mantenere un adeguato impegno europeo per il clima

La prima delle proposte è un invito alla Ue a rinnovare l'impegno di raggiungere le emis-

sioni nette zero entro il 2050. «L'Unione europea - si legge nel testo approvato nella riunione plenaria del 21 ottobre - è una delle economie più importanti al mondo e tra i principali emettitori storici, e anche attuali, di gas serra a livello mondiale. Dobbiamo fare la nostra parte: senza un adeguato impegno europeo, la sfida globale per il clima sarebbe irrimediabilmente compromessa». Nonostante la pandemia e la guerra ai suoi confini, la Ue - fa notare il Consiglio nazionale della Green economy - ha ridotto le emissioni di gas serra del 29% dal 1990 al 2023 ed è in grado, col trend attuale (-5% nel 2023) di raggiungere la riduzione del 55% entro il 2030, «senza costi eccessivi e con benefici tecnologici, occupazionali e di sviluppo degli investimenti».

Proseguire con il risparmio e l'efficienza energetica

Il Consiglio chiede di attuare la direttiva Ue per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici «puntando ad almeno un raddoppio del tasso di riqualificazione energetica annua». Per gli edifici e le imprese, in accordo con il principio europeo del primato dell'efficienza energetica, occorre un riordino dei sistemi di incentivazione. Per le Pmi è necessario includere anche gli immobili strumentali nelle politiche di sostegno all'efficientamento energetico.

Colpo di acceleratore sulle rinnovabili

La crescita delle rinnovabili, si legge nel testo approvato, «è necessaria non solo per ragioni climatiche, ma per assicurare maggiore sicurezza e autonomia energetica dell'Europa e per ridurre i costi dell'energia». Secondo il Consiglio va attuata la direttiva Red III (Renewable energy Directive) che aumenta il target europeo di quota del consumo finale di energia al 2030 alimentata con fonti rinnovabili dal 32% al 42,5%. Anche le Regioni «devono essere impegnate nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di forte sviluppo delle rinnovabili».

Servono inoltre più investimenti, anche europei, nelle reti, negli allacciamenti e negli accumuli, di breve e di più lungo termine. Ma anche maggiori sforzi per sviluppare tutte le fonti rinnovabili di energia, compresa la produzione di biogas, di biometano anche liquefatto e di bioGPL, integrata nella raccolta e gestione della Forsu e da biomassa agricola.

Mobilità sostenibile e intelligente

Il testo elenca una serie di interventi prioritari: il potenziamento del trasporto pubblico e condiviso dei passeggeri, lo spostamento di una quota significativa dalla modalità di trasporto su gomma a quella su ferro e cabotaggio e la mobilità ciclo-pedonale. Ma anche la riduzione dell'uso delle auto, specie in città,

fino allo sviluppo del sistema della mobilità elettrica, nonché all'impiego di biometano, anche liquefatto, e di altri combustibili, con garanzie di origine, privi di emissioni di carbonio, in particolare, nel trasporto stradale pesante, aereo e navale, più difficili da elettrificare oltre che in alcune produzioni industriali energivore.

Il divieto di immatricolazione di nuove auto a combustione interna, alimentate a benzina e diesel, dal 2035, nota il Consiglio della Green Economy - «ha fatto molto discutere e il percorso verso l'obiettivo sta procedendo lentamente». Ma nonostante la partenza lenta e le difficoltà dell'industria automobilistica europea, «la strada dell'auto elettrica è ormai tracciata a livello internazionale».

Il percorso e le tecnologie utilizzabili per decarbonizzare i trasporti, come stabilito a livello europeo, «vanno monitorate valutando anche le possibili soluzioni tecnologiche diverse dall'elettrificazione, verificando tutte le soluzioni in grado di garantire che i veicoli possano funzionare con carburanti senza emissioni di carbonio, tenendo ben presente che, se fossero vendute, dopo il 2035, nuove autovetture con motori a combustione in grado di funzionare anche con carburanti fossili, sarebbe impossibile raggiungere l'obiettivo, vincolante, della decarbonizzazione al 2050». Resistere e cercare di ritardare il cambiamento a livello nazionale o europeo, si legge nel testo, «servirebbe solo a perdere di competitività, in particolare a fronte del forte impegno cinese e americano». Dimensione, profondità e velocità delle nuove filiere produttive da attivare e della riconversione di quelle esistenti, «richiedono impegno e investimenti, politiche industriali europee integrate ed anche significative misure di sostegno pubblico».

Avanti con l'economia circolare

Il nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggi, ormai giunto a un testo finale concordato dalle istituzioni comunitarie, sot-

tolinea il Consiglio, «grazie anche ad alcune modifiche introdotte, potrebbe consentire al settore di fare un ulteriore passo avanti, senza compromettere i positivi risultati già raggiunti». Gli occhi sono puntati anche sulla nuova proposta, annunciata dalla Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, di una nuova legge sull'economia circolare, che contribuirà a creare una domanda di mercato per materiali secondari. Il tema, specie per alcuni materiali, degli sbocchi di mercato e della redditività della attività di riciclo, sottolinea il Consiglio nazionale della Green Economy, è di crescente importanza e richiede non solo attenzione, ma misure di sostegno.

Ripristino del capitale naturale

Nella nuova legislatura, sottolinea il Consiglio, sarebbe importante riprendere e portare a termine la proposta di direttiva per il suolo e la proposta di regolamento per le foreste. Le pratiche agricole e forestali che assorbono e stoccano carbonio andrebbero riconosciute e incentivate anche attraverso incentivi pubblici. «Anche a tal fine - si legge nel testo - sosteniamo l'applicazione del Regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio».

Il Consiglio promuoviamo inoltre l'obiettivo europeo di sostenere un aumento della produzione biologica almeno al 25% della superficie agricola, avendo cura di considerare il mercato di riferimento e la situazione della produzione degli Stati membri.

«Visto il peso che hanno sulla salute e la biodiversità - afferma il Consiglio - sarebbe bene riprendere, dopo un adeguato confronto e approfondimento, gli obiettivi e i principi di Farm to Fork che sono parte integrante della discussione portata avanti nel dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, il nuovo forum incaricato di definire una visione condivisa per il futuro del sistema agricolo e alimentare della Ue, avviato a seguito delle forti proteste

degli agricoltori. In generale le politiche green del settore primario dovranno essere realizzate con il coinvolgimento attivo del mondo delle imprese».

Maggiore coinvolgimento delle imprese

Nella nuova legislatura per coinvolgere maggiormente le imprese europee nel Green Deal, von der Leyen ha proposto un Clean Industrial Deal sostenuto con una normativa europea per l'acceleratore della decarbonizzazione industriale per sostenere le industrie e le aziende durante la transizione. Le piccole e medie imprese che adottano misure di elevata qualità ecologica, di maggiore circolarità e di decarbonizzazione nelle politiche di Green Deal - chiede il Consiglio nazionale della Green Economy - vanno supportate con adeguati strumenti finanziari.

Mobilizzare maggiori risorse europee

Nella transizione ecologica la Ue, fa notare il Consiglio della Green Economy, non si è data certo obiettivi meno ambiziosi di Usa e Cina, né ha messo in campo misure normative e strumenti di regolazione meno incisivi, «ma rischia di mettere in campo una minore quantità di risorse finanziarie, pubbliche e private». Il testo approvato dal Consiglio nazionale della Green Economy richiama il rapporto Draghi sulla competitività europea: per realizzare la transizione ecologica e digitale e per la sicurezza - ha detto l'ex presidente della Bce ed ex premier italiano - l'Europa avrà bisogno di investimenti quantificabili in almeno 750/800 miliardi di euro l'anno. Per centrare l'obiettivo, sottolinea il rapporto, non basteranno gli investimenti stanziati dai singoli stati nazionali, né le ordinarie attuali risorse del bilancio dell'Unione Europea. Ci sarà bisogno di una mobilitazione sia di maggiori investimenti privati anche basati sul partenariato pubblico-privato, sia di mettere in campo nuovi strumenti di debito comune europeo. ■

Regolamento su intelligenza artificiale e direttiva Due Diligence: a chi compete la valutazione dei rischi?



di Tiziano Treu

Lo scritto discute il problema di quali regole e strumenti siano necessari per regolare e controllare la Intelligenza Artificiale nel suo impatto sui rapporti di lavoro. Analizza le procedure dei rischi previsti dalla direttiva Due Diligence, i criteri per la sua implementazione e i rapporti con la legge 231/2001; la possibile efficacia di queste procedure per rafforzare l'effettività dei diritti. Raffronta i compiti del provider nella valutazione dei rischi secondo il regolamento sulla IA con le competenze sul tema che invece la direttiva Due Diligence attribuisce al datore di lavoro.

L'intelligenza artificiale richiede regole e controlli diversi dalle altre tecnologie?
Gli sviluppi vertiginosi e imprevedibili del-

la intelligenza artificiale stanno mettendo a dura prova gli strumenti di analisi e di comprensione delle nostre discipline, oltre che le nostre stesse capacità di lettura del mondo.

Gli economisti stanno sperimentando le difficoltà e le incertezze delle loro previsioni sulle tendenze della occupazione, già per il fatto che la velocità dei cambiamenti rende sfuggente l'oggetto delle osservazioni^[1].

I giuristi si domandano come regolare i vari utilizzi di questa rete di tecnologie e della enorme quantità di dati che è in grado di processare per evitare che vengano pregiudicati i fondamentali diritti della persona e gli interessi generali delle comunità. Ci si chiede se per garantire il controllo

umano sulle tecnologie digitali e sulla intelligenza artificiale che ne orienta l'uso sia sufficiente adeguare gli strumenti regolatori tradizionali come si è fatto per altre precedenti tecnologie o se invece la loro novità renda impraticabile questa strada e richieda un "fundamental rethinking of key elements" del sistema regolativo^[2].

Tale questione è altrettanto se non più pressante di quella su cui sono impegnati economisti e policy makers alla ricerca di come evitare che la IA sostituisca quantità crescenti di lavoro umano portando a una disoccupazione di massa.

Questo perché, quale che sia l'impatto futuro delle tecnologie digitali animate dalla IA sulla occupazione, queste stanno già cambiando la qualità e le competenze del lavoro attuale, nonché le modalità di gestione sul suo svolgimento.

La diffusione della IA nelle aziende, in particolare quelle italiane, è ancora allo stadio iniziale, ma già si avverte che le manifestazioni su vari aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, pur ancora non del tutto definite, non sembrano riconducibili a una variante delle tante modifiche finora sperimentate, come indicano le etichette ad esse talora attribuite di Digital Taylorism.

La grande disponibilità di dati e capacità di utilizzarli permette a queste tecnologie intelligenti di ridurre molte delle asimmetrie informative che ostacolano il funzionamento del mercato del lavoro e i costi di transazione per la gestione dei rapporti, che era un limite al sistema tayloristico.

Le applicazioni della IA nelle piattaforme digitali si sono rivolte non solo alla organizzazione dei lavoretti della gig economy, ma ad aspetti sempre più ampi della gestione del personale: dai processi di reclutamento di cui hanno rivoluzionato i metodi e ampliato le aree di ricerca, alla valutazione e al controllo delle prestazioni, così integran-

do o sostituendo le funzioni dei responsabili delle risorse umane.

Segnalo subito le reazioni dell'ordinamento europeo e di molti sistemi nazionali, fra cui il nostro, all'impatto delle tecnologie digitali e della IA sulle imprese e sul mondo del lavoro si ispirano all'orientamento generale evocato da tutti i documenti internazionali, secondo cui la conformazione e applicazione di queste tecnologie devono essere guidate da un approccio umano-centrico, che permetta alle persone umane di mantenere il controllo sulle macchine intelligenti.

La direttiva Due diligence e le procedure di valutazione dei rischi per i diritti umani e per l'ambiente

Questa necessità è stata avvertita dal legislatore europeo, che in anni recenti ha manifestato un insolito attivismo su questi temi, ampiamente commentato da tutti gli esperti e osservatori. Qui voglio sottolineare, perché interessa da vicino la nostra materia, una novità di tali interventi, cioè il fatto che molti di questi hanno riguardato un'area (fino a ieri) poco esplorata come le strategie e la governance delle imprese. Le direttive e i regolamenti recenti, hanno fatto carico alle imprese di una serie di responsabilità e obblighi non solo orientati agli obiettivi di sostenibilità, ma anche attinenti alla regolazione delle tecnologie digitali e della IA.

Su questi temi sono intervenute, con osservazioni in parte comuni ma con normative non sempre coordinate, una serie di regole europee: la regolazione generale della protezione dei dati (GDPR), poi la direttiva Reporting (CSDR) e in sequenza la direttiva cd. Due diligence, il regolamento sulla IA e da ultimo, in via di perfezionamento, la direttiva sulle condizioni di lavoro dei lavoratori su piattaforma.

Si tratta di regole di diversa natura e con-

tenuto, che richiederanno una complessa attività di coordinamento e specificazione, in cui ha promesso di intervenire la Commissione e che impegneranno i legislatori nazionali nella fase di recepimento.

Qui intendo svolgere qualche considerazione generale sulla direttiva Due diligence su un aspetto particolare, ma non irrilevante, riguardante lo strumento della valutazione del rischio che alcune di queste regole adottano per prevenire e mitigare gli impatti negativi, attuali e potenziali, delle attività aziendali sui diritti dei lavoratori e sull'ambiente.

Le procedure di prevenzione della direttiva Due diligence indicati nello specifico allegato ESRS riguardano i principali diritti umani e sociali sanciti dai documenti internazionale ed europei (convenzioni OIL, principi e regole dell' acquis comunitario). Si tratta di una base di diritti da tempo riconosciuti nei paesi membri compresa l'Italia, che sono stati recepiti e in varia misura integrati nei nostri ordinamenti.

Sappiamo che il tasso di effettività delle normative di tutela non è sempre garantito specie per certi settori deboli e per tipi di lavoro non standard, nonché su alcuni aspetti trasversali, come il divieto di disparità di trattamento in materia di lavoro e di retribuzioni (allegato alla direttiva, parte I, n.14) anche nei paesi come i nostri che tali norme hanno formalmente acquisito da tempo.

La regolazione europea fornisce al riguardo indicazioni potenzialmente rilevanti per rafforzare la effettiva osservanza dei diritti dei lavoratori.

Infatti dopo aver stabilito che il dovere di diligenza va integrato in tutte le politiche delle imprese, e si deve ritenere che quelle del personale siano chiamate direttamente in causa, la normativa impegna le imprese a valutare i possibili impatti negativi di tali attività sui diritti umani e di conseguenza a

mettere in atto misure correttive adeguate. Queste comprendono anzitutto iniziative per prevenire gli impatti potenziali sui diritti e ove non possibile ad attutirli sufficientemente, anche con un piano specifico di prevenzione (art. 8); quindi iniziative per arrestare o minimizzare gli effetti negativi accertati o che avrebbero dovuto accertarsi, ivi compreso il risarcimento alle persone e alle comunità colpite.

La traduzione di queste indicazioni in specifici obblighi delle imprese è affidata, secondo la modalità propria delle direttive, alle iniziative di legge e amministrative degli stati membri.

Le direttive impegnano le imprese, oltre che ad adempiere agli obblighi di legge sul lavoro, ad agire con gli strumenti loro propri per assicurarne la effettività; una indicazione che è in linea con l' impostazione delle recenti normative europee di chiamare le imprese a svolgere ruoli di interesse pubblico, ad integrazione delle azioni statali^[3].

Le modalità di questa azione dovranno essere definite con il contributo di tutti gli stakeholder, a cominciare dai sindacati dei lavoratori che la direttiva chiede di coinvolgere nelle procedure di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi (art. 7). Al riguardo il considerando 41 della stessa direttiva fornisce alcune indicazioni di metodo che dovrebbero esser integrate da linee guida già annunciate da parte della Commissione europea.

Per ora si limita a precisare che le procedure di individuazione e valutazione dei rischi dovrebbero basarsi su informazioni, quantitative e qualitative, compresi i pertinenti dati aggregati che possono esser ragionevolmente ottenuti dalla società".

A questo proposito un aiuto può provenire dalla applicazione della direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD 2022/2464), che fa carico alle imprese di fornire informazioni dettagliate su tutti gli aspetti del-

la sostenibilità sociale e ambientale; per il primo aspetto sui principali istituti di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Criteri applicativi e rapporti con la legge 231/2001

Inoltre alcuni criteri utili e una ampia base di esperienza cui fare riferimento per la individuazione dei rischi si possono trovare nelle prassi applicative e nelle procedure della legge 232/2001 relativa all'accertamento e prevenzione di una serie di reati-presupposto individuati dalla normativa. La rilevanza di queste procedure per la prevenzione dei reati, consiste nel finalizzare a questo obiettivo un insieme coerente di attività e di strumenti previsti, oltre che in generale nel codice etico, in un modello organizzativo aziendale periodicamente aggiornato: dalla individuazione delle aree più sensibili ai rischi di violazione, alla indicazione dei responsabili delle stesse, distinti per i ruoli decisionali e per quelli di controllo, sia preventivi sia ex post, alla previsione di flussi informativi periodici e sistematici sulle situazioni di criticità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, integrata se necessario da interviste e indagini specifiche sui soggetti coinvolti, alla presenza di un organismo di vigilanza composto da responsabili aziendali e con la presenza di soggetti indipendenti.

L' applicazione di una simile procedura al fine di prevenire non i reati presupposto della legge 231, ma la violazione dei fondamentali diritti umani e sociali, richiede adattamenti di vari aspetti del sistema: delle modalità procedurali, delle aree aziendali e dei soggetti coinvolti, delle pratiche da controllare, delle informazioni necessarie da comunicare e infine della composizione degli organismi di vigilanza in cui dovranno avere un ruolo centrale i responsabili del personale e i rappresentanti dei lavoratori.

In ogni caso la indicazione della direttiva Due diligence sollecita utilmente a sperimentare procedure previsionali in aggiunta, non in sostituzione, alla previsione di regole sostantive tipiche della normativa lavoristica.

Rafforzare l'effettività dei diritti. Riserve e condizioni

La novità di questo approccio non garantisce che esso possa vincere la scommessa di rafforzare la effettività delle norme in questione.

L'esito dipenderà dalla qualità delle persone coinvolte in queste procedure e dal rispetto non formalistico delle regole, oltre che dalle condizioni del contesto aziendale e delle relazioni di lavoro.

Ma il sistema predisposto permette un impegno inedito, potenzialmente più rilevante di altri, per impegnare le imprese nella difficile azione di prevenzione e superamento delle violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Nei confronti di un simile approccio non sono mancate le riserve, in primis quella secondo cui esso attribuirebbe alle imprese un carico eccessivo di responsabilità, se non un ruolo improprio⁴⁴.

La riserva si ridimensiona se si considera che le procedure di prevenzione del rischio in questione non sostituiscono ma integrano le tutele dei diritti dei lavoratori e gli strumenti di enforcement previsti dall'ordinamento.

Occorre piuttosto evitare che strumenti e decisioni simili siano affidati esclusivamente alla autovalutazione delle parti, senza alcuna condizione e garanzia pubblica fra queste si potrà includere in primis la presenza di soggetti terzi imparziali e rappresentativi dei lavoratori, se non pubblici, negli organismi di vigilanza.

Inoltre il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e degli altri stakehol-

der sarà necessario per impostare e implementare queste procedure in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle regole europee e nazionali.

Questa indicazione è tanto più rilevante, perché il ricorso a simili procedure di individuazione e valutazione del rischio risponde a una tendenza comune alle altre normative europee, sopra ricordate: alla direttiva sulla protezione dei dati (GDPR), e al regolamento sulla intelligenza artificiale. Le regole di quest'ultimo risentono di una impostazione generale costruita sul modello della disciplina sulla sicurezza dei prodotti, per cui sono dirette a garantire il corretto funzionamento della IA intesa come un prodotto.

Compiti del *provider* nel regolamento europeo sulla IA: criticità

Qui interessa rilevare una conseguenza di tale impostazione relativa alla distribuzione degli obblighi fra *provider* e *deployer*, cioè il fatto che la maggior parte degli adempimenti previsti dal regolamento relativi alla messa in opera e all'utilizzo dei sistemi di IA fa capo al *provider*.

A questo soggetto spetta anzitutto la individuazione della classe di rischio dei sistemi di IA applicati alla gestione delle risorse umane sulla base della presunzione semplice stabilita dal regolamento.

Di conseguenza compete allo stesso *provider* di fornire al *deployer* le informazioni tecniche necessarie ad applicare correttamente il sistema nei diversi possibili usi per la gestione dei rapporti di lavoro (la lista contenuta nell'allegato III non è esaustiva), di adottare un sistema di gestione dei rischi fin dalla progettazione del sistema, pianificato ed eseguito nell'intero ciclo di vita del sistema (art. 9), oltre che un sistema di gestione e governance dei dati art. 10, nonché di gestione della qualità che garantisca la conformità al regolamento e la

complessiva compliance del sistema^[5].

Il fatto che il sistema di individuazione dei rischi, centrale nell'approccio del regolamento, dipenda dalle decisioni del produttore, corrisponde alla impostazione sopra accennata e alla esigenza di rispettare standard omogenei che devono essere certificati. Ma solleva non pochi problemi di adeguatezza e di funzionamento, perché può andare a scapito della capacità del sistema di cogliere le specificità dei rischi propri dei diversi contesti lavorativi^[6].

Un accenno al problema si coglie nel considerando 64 del Regolamento in cui si afferma che il *provider* deve configurare il risk management tenendo conto degli obiettivi e del contesto in cui i sistemi ad alto rischio sono destinati a operare; che la scelta in capo al *provider* possa creare problemi si può riscontrare anche nella previsione (art. 26.5), secondo cui il *deployer*, ove nelle azioni di monitoraggio che gli competono avverta che l'uso del sistema secondo le istruzioni del *provider*, può presentare un rischio (art. 79.1) per i diritti e la salute, deve informare il *provider* e sospendere l'utilizzo del sistema.

Va inoltre considerato che solo tenendo conto delle specificità del contesto lavorativo di cui è a conoscenza il *deployer*, si potranno prendere le misure opportune di gestione e mitigazione di tali rischi richieste dal regolamento.

Inoltre per quanto riguarda le misure di salute e sicurezza, il solo responsabile per la valutazione e gestione del rischio e per le conseguenti misure è il datore di lavoro secondo la normativa comune degli Stati membri, cui la normativa europea non prevede deroghe. Come si vede le aporie regolative di questa impostazione non mancano. Una ulteriore conferma proviene dalle indicazioni della direttiva *Due diligence*, secondo le quali il dovere di fare la valutazione del rischio delle attività dell'impresa

per prevenire e mitigare lesioni ai diritti fondamentali dei lavoratori spetta al datore di lavoro.

Si deve ritenere che tale disposizione ha carattere di specialità rispetto alla normativa generale sulla IA, e quindi va in ogni caso applicata.

Semmai si tratterà di verificare se le istruzioni del provider sulla base dei risultati della propria valutazione del rischio contengono elementi ulteriori o diversi rispetto a quelli emergenti dalla valutazione del datore di lavoro svolte in adempimenti della direttiva Due diligence.

Non è facile individuare criteri sicuri per risolvere un simile eventuale contrasto; per cui sarebbe opportuno che se ne occupasse il legislatore in sede di recepimento della direttiva Due diligence.

Questa sarebbe la sede adatta, dato il carattere di specialità della direttiva rispetto al regolamento sulla IA. Il decreto del governo relativo a questo regolamento non dà indicazioni utili, anche perché è del tutto schematico; sarebbe opportuno che fosse integrato in sede di conversione.

In ogni caso, sulla base delle considerazioni qui svolte, le imprese italiane dovranno approntare le procedure di identificazione e valutazione del rischio secondo le regole europee. Si tratta di un'attività inedita e complessa per cui può essere opportuno sperimentare qualche prima applicazione in attesa del recepimento della direttiva nel nostro ordinamento, facendo riferimento a pratiche aziendali già esistenti. ■

Analisi dei documenti, previsione di consumi e manutenzione: l'AI in aiuto dei project manager



di Antonio Ortenzi

Nel contesto attuale delle costruzioni in edilizia e infrastrutture, il Project management (Pm) gioca un ruolo cruciale nel garantire che i progetti siano completati entro i tempi previsti, rispettando il budget e i requisiti di qualità. Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie, in particolare l'Intelligenza Artificiale (Ai) e il Building information modeling (Bim), il Pm sta subendo una trasformazione significativa. Questa rivoluzione tecnologica non solo ottimizza i processi esistenti ma apre nuove frontiere per l'efficienza e l'innovazione. L'algoritica, un termine che combina l'etica con l'uso degli algoritmi e dell'AI, è fondamentale nel contesto del Pm. Questo concetto, promosso da Padre Paolo Benanti presidente della Commissione Ai e membro

Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni unite, per l'informazione, sottolinea l'importanza di sviluppare e utilizzare l'AI in modo responsabile. Gli algoritmi devono essere eticamente guidati, tenendo conto dei diritti umani e promuovendo il benessere sociale. In pratica, questo significa che le decisioni prese dalle intelligenze artificiali devono considerare l'incertezza e i potenziali errori, evitando ingiustizie e danni alle persone e l'uomo deve far parte del "loop" (Human in the loop di Padre Benanti) nel rapporto uomo/macchina.

I «Large language models» (Llm) come ChatGpt, Llama e Gemini addestrati su enormi quantità di dati testuali, possono comprendere, generare e manipolare il linguaggio naturale. Sebbene utili per generare conte-

nuti e supportare la conversational AI, spesso soffrono di genericità e inaccuratezza in contesti specifici. Al contrario, i Small language models (SLM), con meno parametri e addestrati su dataset più ristretti, risultano più efficienti per compiti specifici e applicazioni aziendali. Questi modelli possono essere addestrati su dataset privati, rendendoli particolarmente utili per gestire dati ingegneristici e processi aziendali.

Inoltre, questi algoritmi, possono automatizzare la documentazione tecnica, garantendo che sia completa e accurata, includendo specifiche, rapporti di progresso e analisi di conformità. Per di più, è possibile analizzare grandi volumi di dati all'interno del «Common data environment» (Cde) del Bim, identificando tendenze e proponendo miglioramenti nella progettazione e costruzione. L'AI è anche fondamentale per fornire formazione personalizzata e supporto in tempo reale, migliorando la collaborazione tra i team e ottimizzando i progetti per efficienza, costi e sostenibilità.

E poi c'è tutto il tema del «Life cycle cost». Questi strumenti sono ottimi alleati nell'aiutare a valutare le prestazioni di un edificio lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione alla costruzione fino all'uso e alla demolizione. Questo include l'analisi della sostenibilità, l'ottimizzazione del consumo energetico e la valutazione dell'impatto ambientale. Le procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, come previsto dal D.Lgs. 36/2023 (libro 1 Parte II) Articolo 30, dal titolo uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici recita: «Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono,

ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.». Dunque la legge volge al miglioramento dell'efficienza delle stazioni appaltanti, ricorrendo a soluzioni tecnologiche avanzate, incluso l'uso dell'AI.

L'accesso a dati e analisi dettagliate permettono ai decision maker di identificare le opzioni più sostenibili ed economiche per la manutenzione, la ristrutturazione o la demolizione degli edifici. Analizzando i dati storici e attuali, l'AI può prevedere quando e dove sarà necessaria la manutenzione, aiutando a pianificare in anticipo per ridurre i costi e aumentare l'efficienza operativa, oltre ad essere un potente strumento per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Attraverso la «computer vision» e sensori avanzati, l'AI può rilevare la presenza all'interno di un'area di lavoro, connettendo il modello digitale, il database della sicurezza e lo spazio fisico reale. Questa transizione digitale, dal dato all'informazione e poi alla conoscenza, è fondamentale per garantire la sicurezza in tempo reale.

L'implementazione dell'AI nel Project management per le costruzioni in edilizia e infrastrutture rappresenta una svolta significativa. Non solo migliora l'efficienza e riduce i costi, ma garantisce anche che le decisioni prese siano eticamente guidate e orientate al benessere sociale. L'algoritmica, insieme all'uso di Llm e Slm, automazione dei dati e sicurezza sul lavoro, dimostra come l'AI possa trasformare positivamente il settore delle costruzioni. ■

L'esperto risponde

Marchi, brevetti, diritto d'autore - Brevetti, la pre-divulgazione mette a rischio la novità

D. Sono un inventore, e ho sviluppato una nuova tecnologia per la ricarica wireless dei dispositivi elettronici, che aumenta significativamente l'efficienza e la velocità rispetto ai sistemi esistenti. Ho deciso di divulgare, sei mesi fa, i dettagli della mia invenzione durante una conferenza internazionale di tecnologia, senza avere precedentemente depositato un brevetto. Alcuni mesi dopo, ho scoperto che una grande azienda ha iniziato la produzione di una tecnologia molto simile, citando la mia presentazione come ispirazione. Posso chiedere un risarcimento?

R. In base al Codice della proprietà intellettuale (D.Lgs. 30/2005) e alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (1973), si definiscono "invenzioni industriali" tutte quelle soluzioni tecniche che presentano il carattere della novità, implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Il riconoscimento della tutela brevettuale, ossia del diritto esclusivo di utilizzazione dell'invenzione per un periodo di tempo limitato (20 anni), presuppone obbligatoriamente la sussistenza di tali requisiti, in assenza dei quali l'invenzione non potrà essere riconosciuta come tale. Il requisito primario per accedere alla tutela brevettuale è identificato nella novità, vale a dire nella capacità dell'invenzione di rappresentare una soluzione «non compresa nello stato della tecnica» (art. 46 del D.Lgs. 30/2005), definizione con la quale si è soliti qualificare l'insieme delle soluzioni tecniche note, ossia rese accessibili al pubblico nell'ambito del territorio dello Stato italiano e, più in generale, all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta e/o orale del trovato inventivo, una sua utilizzazione, o mediante un qualsiasi altro mezzo di diffusione. La normativa posta a tutela delle invenzioni industriali richiede, pertanto, che l'invenzione si presenti come nuova in senso assoluto, cioè che non rientri nello stato della tecnica già nota e, soprattutto, che non sia stata oggetto di divulgazione in una fase anteriore al deposito della domanda di brevetto. L'attività di pre-divulgazione rende, infatti, la soluzione tecnica potenzialmente conoscibile da parte di uno o più soggetti, determinando la carenza del requisito della novità. L'essenzialità di tali requisiti è tale da far sì che anche una domanda di brevetto regolarmente depositata possa essere dichiarata nulla laddove venga dimostrata la cosiddetta predivulgazione distruttiva, cioè una divulgazione che renda l'invenzione non più nuova per lo stato della tecnica (si veda anche la sentenza del Tribunale di Torino 4 aprile 2022, n. 1470). La normativa posta a tutela delle invenzioni industriali stabilisce, tuttavia, delle eccezioni al carattere distruttivo dell'attività di divulgazione, laddove quest'ultima avvenga in occasione di esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute, oppure si verifichi nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto, quale risultato, diretto o indiretto, di un abuso evidente ai danni del richiedente della domanda di brevetto o del suo dante causa (art. 47 del D.Lgs. 30/2005). In tal caso, sarà necessario riuscire a dimostrare l'illiceità della divulgazione e, a questo scopo, la malafede dei soggetti resisi responsabili di tale attività, ad

esempio provando l'esistenza di un accordo di riservatezza che vietava la divulgazione non autorizzata e/o l'esistenza di sistemi di difesa delle informazioni riservate poste alla base dell'invenzione. Nel caso prospettato, l'attività di divulgazione pubblica nell'ambito di una conferenza internazionale, in assenza di deposito di una domanda di brevetto, potrebbe avere reso noti gli elementi posti a fondamento della tecnologia brevettabile, compromettendo la novità della soluzione tecnica e, di conseguenza, la possibilità di ricorrere alla tutela brevettuale. L'esistenza di un accordo di riservatezza posto a tutela del trovato inventivo porrebbe l'inventore nella posizione di poter agire per un eventuale risarcimento del danno subito. Al contrario, l'assenza di un'adeguata forma di tutela delle informazioni che costituiscono la tecnologia oggetto della contestata riproduzione potrebbe compromettere la possibilità dell'inventore di formulare una richiesta di risarcimento danni. (di Giulia Casamento e Andrea Rinaldi)

Nomina del RLS e appalti

D. *In riferimento alla nomina del RLS abbiamo il caso di una società che si occupa di gestione e movimentazione dei magazzini. La ditta ha diversi appalti nei quali è presente un Preposto designato dall'Azienda per la coordinazione dell'attività di servizi prestata al cliente. I lavoratori iscritti al sindacato CGIL, con RSA nominato, hanno eletto un RLS. Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 5 del 24 ottobre 2024 ha fornito chiarimenti in merito al numero di RLS che devono essere designati in ciascuna unità produttiva. Nel caso della nostra azienda possiamo considerare il cantiere dell'appalto un'unità produttiva anche se di fatto non ha autonomia finanziaria ma solo autonomia tecnico-funzionale?*

R. In base alle previsioni dell'art. 47, D.Lgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura eletta o designata all'interno di un'azienda o unità produttiva per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ha come compito principale quello di vigilare e collaborare per garantire un ambiente di lavoro sicuro, segnalando situazioni di rischio e promuovendo la prevenzione degli infortuni.

Il RLS partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza, viene consultato in merito alla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, riceve la formazione adeguata per svolgere efficacemente le sue funzioni e ha accesso alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza.

Nell'istanza di interpello citata nel quesito, presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene chiesto se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

In relazione al primo quesito, la commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ricordato che il D.Lgs. 81/2008 fornisce una definizione ben precisa di unità produttiva, che identifica tutte le strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi; solo in presenza di tutti i requisiti, ogni articolazione territoriale può configurarsi come unità produttiva autonoma.

Nello specifico, il D.Lgs. 81/2008 definisce unità produttiva lo "stabilimento o struttura, fi-

nalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (art. 2, comma 1, lett. t).

Pertanto, nel caso di specie, il cantiere non può essere considerato unità produttiva, in quanto manca il requisito dell'autonomia finanziaria prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Da ultimo, si ricorda che le attività in cantiere possono essere caratterizzate dalla presenza del rappresentante dei lavoratori (RLS) di sito, così come previsto dall'art. 49, D.Lgs. 81/2008, che individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all'individuazione di tale figura, ovvero i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell'area, superiore a 500.

Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi e la contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. (di Barbara Garbelli)

Fonti e risparmio energetico. Le modalità di pagamento legate al bonus colonnine

D. *Per accedere al bonus previsto per l'installazione delle colonnine di ricarica auto, la fattura va pagata con bonifico ordinario o parlante? In caso di risposta positiva, quale dev'essere la causale?*

R. La disciplina riguardante il "bonus colonnine" prevede che la richiesta di contributo avvenga tramite una piattaforma online sul sito di Invitalia, il che consente di fornire tutte le informazioni necessarie ai fini delle agevolazioni. Ciò premesso, stante l'articolo 7 del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del made in Italy del 12 giugno 2024, è indispensabile che: venga presentata copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammissibili; vengano presentati gli estratti del conto corrente, dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione siano effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, mediante Sepa Credit Transfer oppure mediante carta di credito o di debito, intestata al beneficiario del contributo. Non ci sono altre specificazioni sulla causale e sulla natura del bonifico, il che fa dedurre che quest'ultimo possa anche essere ordinario, purché sia associato alla specifica fattura relativa alla spesa per cui si chiede il contributo, e purché sia eseguito dal soggetto beneficiario del contributo stesso. (di Pierpaolo Masciocchi)

Centro Italia, scelta tra 100% e 110% per la ricostruzione post sisma 2016-17

D. *Dovremmo ristrutturare un fabbricato lesionato dal sisma in Centro Italia del 2016, e ci chiediamo se le agevolazioni sui lavori previste dal D.L. 50/2017 sono tuttora in vigore.*

R. La risposta è positiva. I benefici previsti dal D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017, per gli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nel Centro Italia, sono ancora in vigore. Si tratta di contributi per il finanziamento, fino al 100%

della ricostruzione o del ripristino degli edifici danneggiati. Tali benefici, fino a esaurimento dei fondi, sono riservati ai fabbricati ubicati nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Si evidenzia che il D.L. 34/2020, che ha introdotto il superbonus 110 per cento, non ha abrogato né sostituito le agevolazioni previste dal D.L. 50/2017 per la ricostruzione post-sisma nelle regioni del Centro Italia. Queste due misure agevolative coesistono e possono essere fruiti in alternativa, a seconda dei casi specifici. Pertanto, nel caso di un fabbricato lesionato dal sisma e situato in uno dei Comuni del centro Italia individuati dal DI 50/2017, è ancora possibile fruire delle agevolazioni previste da tale normativa per gli interventi di ricostruzione o riparazione, in alternativa al superbonus 110 per cento, di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, che prevede, fino al 31 dicembre 2025, l'applicazione del superbonus citato per gli interventi di miglioramento sismico, effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. (di Marco Zandonà)

Nel sismabonus va considerato il numero di unità iniziali

D. *Sono proprietario di due unità immobiliari, a destinazione strumentale, che vorrei demolire per ricostruire una sola unità, sempre con la medesima destinazione, e ho diritto a fruire del sismabonus. Mi spetta il sismabonus per le due unità preesistenti, anche se ne ricostruisco una sola, oppure, per beneficiare del sismabonus su entrambe le unità, ho l'obbligo di ricostruirne sempre due?*

R. Nel caso prospettato, è possibile beneficiare del sismabonus per le due unità immobiliari preesistenti, anche se viene ricostruita una sola unità, accorpando il volume delle precedenti. Secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E/2020 (paragrafo 4.4.6; si veda anche la circolare n. 17/E/2023), ai fini dell'individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione da sismabonus ordinario, vigente fino al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; articolo 16 del D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al sismabonus su www.agenziaentrate.gov.it), vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi, e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Pertanto, nel caso di demolizione e ricostruzione con accorpamento di più unità immobiliari in una sola, rileva la situazione esistente prima dell'inizio dei lavori. Questo implica che, per il sismabonus, il limite massimo di spesa ammessa in detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari originarie (detrazione fino a un massimo dell'85% di 96mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari iniziali), indipendentemente dal fatto che si ricostruiscono una o più unità. (di Marco Zandonà)

Il supersismabonus «assorbe» i lavori di ristrutturazione

D. *Un immobile - di proprietà di una persona fisica - è composto da due unità abitative e una pertinenza. È in corso un intervento di demolizione e ricostruzione. Il contribuente ha utilizzato la detrazione supersismabonus per tutti gli interventi strutturali sismici connessi alla ricostruzione dell'edificio, superando il tetto di spesa massima consentita (96mila euro per tre unità).*

Sono già stati presentati i modelli B1 e B2, relativi al collaudo/fine lavori della parte strutturale comune alle tre unità. Per gli interventi edili e di impiantistica, che devono essere ora realizzati esclusivamente all'interno delle due unità abitative, e non sono riconducibili a interventi di riqualificazione energetica (per esempio, il rifacimento dell'impianto elettrico e dell'impianto idraulico, la realizzazione dei bagni), è possibile utilizzare la detrazione "ordinaria" per gli interventi di recupero edilizio (detrazione del 50% in 10 anni, con il tetto massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità)?

R. La risposta è negativa. In base alle indicazioni dell'agenzia delle Entrate, contenute a pagina 33 della circolare 30/E/2020, «quando si esegue un intervento antisismico...sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l'intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa...pari a 96.000 euro per immobile». Inoltre, come indicato nella risoluzione n. 60/E/2020, «gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis (del D.P.R. 917/1986, Tuir, ndr) e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili » rispetto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sempre previsti dallo stesso articolo 16-bis del Tuir. Perciò, avendo il proprietario esaurito il limite di spesa agevolabile con gli interventi antisismici, non può avvalersi di un nuovo plafond di spesa, previsto dalla stessa disciplina agevolativa, per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, a completamento di quelli antisismici. (di Alessandro Borgoglio)